



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/01/2020 in sessione Straordinaria di Prima convocazione.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 28/03/2019

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di Gennaio alle ore 15:30 in Civitavecchia, nella Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presenti i Consiglieri:

1	TEDESCO ERNESTO	P	14	LA ROSA BARBARA	P
2	MARI EMANUELA	P	15	GALIZIA SIMONA	P
3	DI GENNARO MARCO	P	16	MORBIDELLI ROBERTA	P
4	GIAMMUSSO ANTONIO	P	17	ATTIG FABIANA	P
5	PEPE ELISA	A	18	LUCERNONI DANIELA	P
6	CACCIAPUOTI RAFFAELE	A	19	D'ANTO' VINCENZO	P
7	PERELLO DANIELE	P	20	D'AMBROSIO ELENA	P
8	D'AMICO ALESSANDRO	P	21	TARANTINO CARLO	P
9	FRASCARELLI GIANCARLO	P	22	PIENDIBENE MARCO	P
10	BOSCHINI MASSIMO	P	23	DE ANGELIS D'OSSAT MARINA	P
11	IACOMELLI MATTEO	P	24	SCILIPOTI PATRIZIO	P
12	MARINO PASQUALE	P	25	PETRELLI VITTORIO	P
13	MECOZZI MIRKO	P			

PRESENTI: 23

ASSENTI: 2

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza Il Presidente del Consiglio, Emanuela Mari, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario Generale Pompeo Savarino.

Sono presenti gli Assessori: DI PAOLO EMANUELA, DE PAOLIS SANDRO, GRASSO MASSIMILIANO, PESCATORI CLAUDIA, D'OTTAVIO ROBERTO, MAGLIANI MANUEL
 Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: PERELLO DANIELE, FRASCARELLI GIANCARLO, PIENDIBENE MARCO

Il Presidente cede la parola all'Assessore Magliani che illustra il provvedimento.

Intervengono sull'argomento i consiglieri Lucernoni, Piendibene che propone n. 3 emendamenti.

Interviene il Segretario Generale che dichiara irricevibili gli emendamenti in quanto trattasi di modifiche ad articoli del regolamento diversi da quelli posti in discussione.

Entra l'assessore Riccetti.

Intervengono i consiglieri Piendibene, Lucernoni, Presidente, Segretario Generale per ulteriori chiarimenti in merito alla non ricevibilità degli emendamenti ovvero: *“la proposta di modifica riguarda articoli del regolamento ben precisi mentre gli emendamenti sono proposti su articoli non sottoposti a modifica dalla proposta n. 160 del 12/11/2019”*.

Escono i consiglieri Di Gennaro, Scilipoti, Petrelli, Piendibene e Attig – presenti 18

OMISSIS



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminata l'allegata proposta n. 160 del 12/11/2019 dell'ufficio Sezione Gestione Cimiteri;
- Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;
- Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 28/11/2019;
- Visto l'esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Perello, Frascarelli, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI	18	VOTANTI 17
FAVOREVOLI	13	
CONTRARI	4 (D'Antò, D'Ambrosio, Lucernoni e Tarantino))	
ASTENUTI	1 (De Angelis)	

DELIBERA

1. Approvare l'allegata proposta n.160 del 12/11/2019 dell'ufficio Sezione Gestione Cimiteri, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Rientrano i consiglieri Piendibene e Petrelli – presenti 20.

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 28/03/2019**

Premesso che:

- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2019 è stato approvato il Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.
- All'attualità nei siti cimiteriali comunali non vi è disponibilità di nuovi loculi da assegnare in Concessione d'uso all'utenza.

Considerato che:

- L'art. 89 comma 5 del sopra citato regolamento stabilisce che *“le concessioni d'uso di loculi singoli Costruiti dall'Amministrazione Comunale possono essere concesse esclusivamente in presenta di salma da tumulare”*.
- Attualmente alla mancanza di nuovi loculi si sopperisce tramite l'applicazione dell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n.285, così come recepito dall'art. 98 del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28/2019 *“Revoca delle Concessioni anteriori al D.P.R. 21/10/1975 n. 803”*.

Ritenuto che:

- Risulta necessario specificare cosa si intende per *“loculari costruiti dall'Amministrazione Comunale”*, al fine di normare definitivamente eventuali interventi di promotori privati e prevedere la corretta riserva di loculi per sopperire alle esigenze future della città.
- All'attualità è necessario snellire il procedimento amministrativo previsto dall'art. 98. comma 2, al fine di sopperire alla mancanza di nuovi loculi e garantire, anche in futuro, la riassegnazione di concessioni d'uso affidate per un tempo eccedente i 99 anni.

Visto

- il D.P.R. 285/90
- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 28/03/2019
- Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto L.gs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.

PROPONE DI DELIBERARE

1. Per le motivazioni espresse in premessa, la modifica degli articoli 89 e 98 del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28/03/2019, apportando le modifiche riportate nella tabella seguente tabella di confronto.

Regolamento Vigente (D.C.C. 28/2019)

Testo Modificato

Art. 89 Atto di concessione

1. La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi, colombari, ossareti e cellette deve risultare da regolare contratto, nelle forme di legge, da sottoscrivere entro 30 gg dal versamento effettuato a seguito di domanda al Sindaco, o al Gestore in caso di affidamento a terzi del Servizio Cimiteriale; le spese per la registrazione del sopra citato contratto sono a carico del concessionario.
2. Il pagamento dei diritti e il prezzo della concessione d'uso sono stabiliti dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 57 comma 3.
3. All'interno dei propri Cimiteri il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:
 - a. uso novantennale di aree per costruzioni di manufatti sepolcrali privati (cappelle private, tombe private, cripte private);
 - b. uso settantennale di aree a inumazione per collettività;
 - c. uso settantacinquennale per le tombe ad oggi concesse in uso perpetuo.
 - c. uso trentennale di loculi singoli costruiti dall'Amministrazione;
 - d. uso trentennale di loculi doppi o plurimi costruiti dall'Amministrazione;
 - e. uso trentennale di loculini costruiti dall'Amministrazione;
 - f. uso trentennale di fossa in aree a inumazione singola.
4. Per ottenere le concessioni cimiteriali sopra elencate occorre presentare domanda al Sindaco o, in caso di affidamento a terzi del servizio cimiteriale, al gestore del servizio cimiteriale, indicando:
 - a) generalità e domicilio del o dei richiedenti;
 - b) tipo della concessione prescelta;
5. Le concessioni di loculi singoli realizzati dall'Amministrazione comunale possono essere concesse esclusivamente:
 - a. in presenza di defunto da tumulare
 - b. se il richiedente ha età superiore a 65 anni, qualora non abbia discendenza diretta che possa

Art. 89 Atto di concessione

1. La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi, colombari, ossareti e cellette deve risultare da regolare contratto, nelle forme di legge, da sottoscrivere entro 30 gg dal versamento effettuato a seguito di domanda al Sindaco, o al Gestore in caso di affidamento a terzi del Servizio Cimiteriale; le spese per la registrazione del sopra citato contratto sono a carico del concessionario.
2. Il pagamento dei diritti e il prezzo della concessione d'uso sono stabiliti dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 57 comma 3.
3. All'interno dei propri Cimiteri il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:
 - a. uso novantennale di aree per costruzioni di manufatti sepolcrali privati (cappelle private, tombe private, cripte private);
 - b. uso settantennale di aree a inumazione per collettività;
 - c. uso settantacinquennale per le tombe ad oggi concesse in uso perpetuo.
 - c. uso trentennale di loculi singoli costruiti dall'Amministrazione;
 - d. uso trentennale di loculi doppi o plurimi costruiti dall'Amministrazione;
 - e. uso trentennale di loculini costruiti dall'Amministrazione;
 - f. uso trentennale di fossa in aree a inumazione singola.
4. Per ottenere le concessioni cimiteriali sopra elencate occorre presentare domanda al Sindaco o, in caso di affidamento a terzi del servizio cimiteriale, al gestore del servizio cimiteriale, indicando:
 - c) generalità e domicilio del o dei richiedenti;
 - d) tipo della concessione prescelta;
5. Le concessioni di loculi singoli realizzati dall'Amministrazione Comunale possono essere concesse esclusivamente:
 - a. in presenza di defunto da tumulare
 - b. se il richiedente ha età superiore a 65 anni, qualora non abbia discendenza diretta che possa

provvedere alla richiesta di concessione;
c. ai malati terminali che non abbiano discendenza diretta che possa provvedere alla richiesta di concessione

6. le concessioni di loculi doppi possono essere richieste a coppie di coniugi o coppie equivalente ai sensi della vigente normativa:

a) In presenza di un defunto componente la coppia, fermo restando che il diritto di sepoltura per l'altro loculo resta in capo esclusivamente all'altro componente la coppia, ad eccezione di esplicita rinuncia di quest'ultimo; il tal caso la concessione d'uso ricade nel caso di cui al successivo art. 96.

provvedere alla richiesta di concessione;
c. ai malati terminali che non abbiano discendenza diretta che possa provvedere alla richiesta di concessione

6. le concessioni di loculi doppi , costruiti dall'Amministrazione Comunale, possono essere richieste a coppie di coniugi o coppie equivalente ai sensi della vigente normativa:

a) In presenza di un defunto componente la coppia, fermo restando che il diritto di sepoltura per l'altro loculo resta in capo esclusivamente all'altro componente la coppia, ad eccezione di esplicita rinuncia di quest'ultimo; il tal caso la concessione d'uso ricade nel caso di cui al successivo art. 96.

7. Per “loculi singoli e doppi costruiti dall'amministrazione Comunale” si intendono i loculari edificati tramite l'utilizzo di fondi provenienti dal Bilancio delle Ente, pertanto, risultano esclusi dalle prescrizioni di cui ai precedenti comma 5 e 6 gli interventi edilizi realizzati senza oneri finanziari per la Pubblica Amministrazione.

8. Per i loculari realizzati con l'intervento di promotori privati e in seguito acquisiti al patrimonio dell'Amministrazione Comunale, restano valide le prescrizioni di cui ai comma 5 e 6.

9. Per i loculari realizzati con l'intervento di promotori privati, al momento della stipula della convenzione di gestione delle concessioni, oltre al nuovo prezzo relativo alla concessione d'uso, sarà necessario definire il numero di sepolture da preservare a riserva del sito cimiteriale; questi loculi saranno affidati ai concessionari nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5 e 6, una volta esaurite le concessioni d'uso dei loculi non soggetti alle sopra citate prescrizioni.

Art 98 Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R.21.10.1975, n. 803

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuove sepolture o di un nuovo cimitero.
2. Alla procedura di revoca si provvederà con le modalità di cui al comma 6 del precedente art. 97.
3. In caso di revoca delle concessioni è esclusa qualsiasi forma di rimborso.

Art 98 Revoca delle concessioni anteriori al D.P.R.21.10.1975, n. 803

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuove sepolture o di un nuovo cimitero.
- 2. Alla procedura di revoca sopra descritta si provvederà con Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 50 e 54 del D.lg 267/2000 e smi.**
3. In caso di revoca delle concessioni è esclusa qualsiasi forma di rimborso.

2. Approvare il testo coordinato del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria con le modifiche di cui al precedente punto 1.

3. Dare mandato al Servizio 3 - Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali Protezione Civile, Innovazione Tecnologica di provvedere alla pubblicazione del testo coordinato del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria sul sito internet comunale.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Emanuela Mari

Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Pompeo Savarino

Atto firmato digitalmente